



# *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

## **DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e, in particolare, il Capo III – Partecipazione al procedimento amministrativo ed il Capo V – Accesso ai documenti amministrativi;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*”, e, in particolare, l'articolo 1, comma 62;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “*Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e, in particolare, gli articoli 35, 36, 37, 38 e 39, sull'organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e, in particolare, l'articolo 53, in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, e, in particolare, l'articolo 1, commi 4, lettera e), 5, lettera b), e 10, lettera b), che prevedono, tra

l'altro, che siano definiti i criteri per la rotazione del personale dirigenziale impiegato in settori esposti al rischio di corruzione;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente il *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Ufficiali diretta collaborazione”* come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2019, n. 138;

**CONSIDERATO** che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, così come riorganizzato, si articola in due dipartimenti ed otto direzioni generali;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 279 del 19 novembre 2014, concernente il *“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”*;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare n. 363 del 24 dicembre 2019, recante *“Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare”* ed in particolare, l'articolo 5, lett. f), comma 9 che, nel disciplinare l'articolazione della Direzione Generale delle politiche per l'innovazione, in personale e la partecipazione, prevede che alla Divisione VI – Ufficio Legale, trasparenza, comunicazione, vigilanza, compete, tra le altre funzioni, lo svolgimento dell'attività ispettiva;

**VISTI** il *“Piano Nazionale Anticorruzione”*, approvato con delibera ANAC del 13 novembre 2019, n. 1064, il *“Piano triennale di prevenzione della corruzione”* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e i successivi aggiornamenti;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti, foglio 205, in data 19 gennaio 2020, con il quale alla Dott.ssa Maria Carmela Giarratano è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale della Direzione Generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97;

**VISTO** il decreto direttoriale n. 557/AGP del 15 aprile 2019 col quale è stato emanato il *“Regolamento per il funzionamento del Servizio Ispettivo del personale”*;

**RITENUTO** di dover procedere alla modifica del *“Regolamento per il funzionamento del Servizio Ispettivo del personale”*, di cui al decreto direttoriale n. 557/AGP del 15 aprile 2019, al fine di aggiornarlo alla nuova organizzazione ministeriale risultante dall'adozione del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 97 e del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare n. 363 del 24 dicembre 2019;

EMANA il seguente decreto recante

## **MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO DEL PERSONALE**

### **Articolo 1**

L'articolo 2 del decreto direttoriale n. 557/AGP del 15 aprile 2019 è sostituito dal seguente:

### **“Articolo 2. *Composizione del Servizio Ispettivo***

1. Il Servizio Ispettivo, incardinato, ai sensi dell'articolo 5, lett. f), comma 9) del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2019, n. 363, nella Divisione VI – Ufficio Legale, trasparenza, comunicazione, vigilanza della Direzione Generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione, è composto dal Dirigente della Divisione, con funzioni di Presidente, e da due dipendenti assegnati alla Divisione, di cui uno con funzione di Segretario verbalizzante, nominati, a cadenza triennale, dal Presidente.

2. Ai fini della validità delle riunioni del Servizio Ispettivo, è necessaria la presenza di almeno due componenti, mentre le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. Laddove all'esito della votazione si registri una situazione di parità, prevale il voto del Presidente.”

### **Articolo 2**

L'articolo 6 del decreto direttoriale n. 557/AGP del 15 aprile 2019 è sostituito dal seguente:

### **“Articolo 6. *Astensioni***

1. Qualora nel campione di dipendenti, individuato ai sensi dell'articolo 5, rientrino anche componenti del Servizio Ispettivo, i medesimi vengono sostituiti, per tutte le incombenze successive alla seduta in cui è stato determinato il campione, il Presidente da altro dirigente individuato dal Direttore Generale della Direzione Generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione, i Componenti da altri dipendenti individuati dal Presidente del Servizio Ispettivo.

2. Parimenti si procede in presenza di qualsivoglia altro impedimento.”.

### **Articolo 3**

L'articolo 8 del decreto direttoriale n. 557/AGP del 15 aprile 2019 è sostituito dal seguente:

### **“Articolo 8. *Conclusione del procedimento ispettivo***

1. Il procedimento di verifica deve concludersi nel termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'avvio del procedimento. Detto termine può essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni.

2. Il Servizio Ispettivo a conclusione delle verifiche, nel caso in cui riscontri la piena regolarità della situazione oggetto di verifica, procede alla chiusura del procedimento con atto di archiviazione, dandone comunicazione all'interessato.

3. Nel caso in cui il Servizio Ispettivo rilevi l'esistenza di anomalie tali da configurare la violazione degli obblighi di cui ai commi da 56 a 65 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le quali si renda necessario un ulteriore approfondimento, provvede alla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui dalle predette operazioni di verifica emergano comportamenti di rilievo disciplinare, il Servizio Ispettivo provvede alla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), del presente Regolamento.

5. terminate le operazioni di verifica, il Servizio Ispettivo redige apposita relazione, sottoscritta dai componenti che hanno svolto l'attività ispettiva e la trasmette alla competente

Divisione della Direzione Generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione per l'inserimento delle risultanze nel fascicolo personale dei dipendenti interessati.

6. Dell'esito della verifica, è data informazione anche al Direttore Generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione e all'Ispettorato della Funzione pubblica.

7. Tutta la documentazione prodotta o acquisita nell'ambito del procedimento ispettivo viene conservata agli atti del Servizio Ispettivo. Per natura e contenuto, tale documentazione è riservata. Tale forma di riservatezza si estende anche ai verbali delle riunioni del Servizio Ispettivo.”

#### **Articolo 4**

L'articolo 11 del decreto direttoriale n. 557/AGP del 15 aprile 2019 è sostituito dal seguente:

#### **“Articolo 11. Pubblicità**

1. Il presente Regolamento è trasmesso all'Ispettorato della Funzione Pubblica, alle Direzioni Generali, ai Capi Dipartimento e agli Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro, così da essere portato a conoscenza di tutto il personale.

2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul Sito *web* Istituzionale del Ministero nell'apposita sezione “*Amministrazione Trasparente*” – sottosezione di primo livello – “*Disposizioni Generali*” – sottosezione di secondo livello – “*Atti generali*”.

#### **Articolo 5**

##### ***Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero nell'apposita sezione in “*Amministrazione Trasparente*”.

2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce gli articoli 2, 6, 8 e 11 del previgente Regolamento adottato con decreto direttoriale n. 557/AGP del 15 aprile 2019.

**Il Direttore Generale**

*Dott.ssa Maria Carmela Giarratano*